

(N. 643)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1949 (V. Stampato N. 781-Urgenza).

presentato dal Ministro delle Finanze, Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(BERTONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 OTTOBRE 1949

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente norme per operare il ragguglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti *ad valorem*, della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata.

## DISEGNO DI LEGGE

### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, concernente norme per operare il ragguglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti *ad valorem*, della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

## ALLEGATO.

Decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 settembre 1949, n. 218.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni che regolano il ragguaglio in lire italiane delle divise estere ai fini della liquidazione dei diritti *ad valorem*, della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e incaricato di reggere ad *interim* il Ministero del tesoro e di concerto col Ministro per il commercio estero;

## DECRETA:

## Art. 1.

Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci sottoposte alla importazione a diritti *ad valorem* il ragguaglio in lire italiane del valore dichiarato in valuta estera, salvo per le merci originarie e provenienti da paesi coi quali vigono particolari accordi di pagamento che stabiliscono determinati tassi di cambio, si effettua:

a) per le valute estere convertibili, in base al cambio medio settimanale, ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei Cambi determina, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632.

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U. S. A. dichiarata per cia-

scuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U. S. A., determinato nei modi di cui alla precedente lettera a).

## Art. 2.

Ai fini della liquidazione della tassa di bollo di cui agli articoli 199, 200 e 205, della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni e della imposta di assicurazione, prevista dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3281, nonchè della relativa imposta generale sulla entrata, saranno seguite le norme di cui ai commi a) e b) del precedente articolo, per la commisurazione in lire italiane delle valute estere nelle quali sono stilati tanto i titoli, le note conti, le fatture, le cambiali e gli altri effetti di commercio, quanto i contratti di assicurazione.

## Art. 3.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, numero 1617, e l'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, sono abrogati.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1949.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI - BERTONE.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.